

Delibera n. 119/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 14 luglio 2022

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

VISTO il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 17 (“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”), paragrafo 2, l’articolo 18 (“Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate”), paragrafo 1, e l’articolo 24 (“Reclami”), paragrafo 2;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare:

- l’articolo 12 (“Obbligo di trasporto alternativo o rimborso”), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
- l’articolo 14 (“Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall’articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero”;
- l’articolo 16 (“Reclami”), comma 2, ai sensi del quale “[i]l vettore e l’operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento marittimo), ed in particolare gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2;
- VISTI** i reclami di prima istanza presentati al vettore Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito: CIN) relativamente alla cancellazione del viaggio da Cagliari a Civitavecchia con partenza programmata il 10 luglio 2021 alle ore 20:00 e arrivo programmato l’11 luglio 2021 alle ore 9:00, contenenti, altresì, la richiesta di compensazione economica per il ritardo all’arrivo:
- dal sig. [...omissis...] (di seguito: primo reclamante) in data 14 luglio 2021, nel quale si lamentava che “[l]a traversata Cagliari/Civitavecchia era programmata per il 10 luglio u.s. ore 20.00. Giunti al porto di Cagliari alle ore 18.00, quindi 2 ore prima come da prescrizioni, venivamo informati senza alcun preavviso dal personale del porto non era presente un delegato Tirrenia che la traversata era stata cancellata e rimandata al giorno dopo e ci invitava a recarci in biglietteria. Allo sportello della biglietteria mi informavano che il nostro biglietto sarebbe stato valido il giorno successivo senza fornirci alcun supporto logistico per affrontare la notte di emergenza. Il giorno successivo la nave è partita ma arrivava al porto di Civitavecchia con 5 ore di ritardo attraccando alle ore 14”;
 - dal sig. [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante) in data 16 luglio 2021, nel quale si evidenziava, tra l’altro: “TRATTA CAGLIARI- CIVITAVECCHIA DEL 10/07/2021 PREVISTA PARTENZA ORE 20:00 E’ STATA CANCELLATA. TRAMITE SMS CI E’ STATA PROPOSTA PARTENZA DA OLBIA SEMPRE IL 10/07/2021 ORE 23:00. SI RICHIEDE RIMBORSO CHILOMETRICO PER IL TRAGITTO DA CAGLIARI AD OLBIA. SI ALLEGA NOTA SPESA CARBURANTE 35 EURO E SCHEDA VIA MICHELIN PER INDENNITA’ CHILOMETRICA PARI A 116,33 EURO”. A fronte della comunicazione del 4 agosto, con cui la Compagnia gli offriva un voucher pari al 25% del prezzo del biglietto, il secondo reclamante replicava evidenziando l’indicazione, sul biglietto sostitutivo rilasciato, di un credito di ammontare superiore, dovuto, tra l’altro, a una “condizione di trasporto inferiore a quella acquistata, ovvero cabina doppia interna”;
 - dal sig. [...omissis...] (di seguito: terzo reclamante), presentato tramite modulo inviato alla Compagnia a mezzo posta elettronica certificata in data 22 luglio 2021, con il quale si dichiarava che “SABATO 10 LUGLIO CI SIAMO PRESENTATI A CAGLIARI ALLE ORE 19:00 CIRCA PER IMBARCO SULLA NAVE DELLE 20.00 E CI E’ STATO RIFERITO CHE LA NAVE NON PARTIVA PER GUASTO AL MOTORE. NESSUNA COMUNICAZIONE ERA ARRIVATA VIA MAIL O SMS. SCARSE INFORMAZIONI. SCARSA ASSISTENZA, OBBLIGATI A TROVARE

ALLOGGIO. ALLEGHIAMO RICEVUTA PER RIMBORSO PERNOTTAMENTO PER 144,50€ CHIEDIAMO RIMBORSO PER DIFFERENZA BIGLIETTO SENZA PENALI E COSTI ACCESSORI PER € 224,99 TOTALE 369,49”;

- VISTI** i reclami, e i relativi allegati, presentati all’Autorità:
- dal primo reclamante, prot. ART 14114/2021 del 15 settembre 2021;
 - dal secondo reclamante, prot. ART 16763/2021 del 25 ottobre 2021;
 - dal terzo reclamante, prot. ART 14649/2021 del 22 settembre;
- con i quali, nel ribadire le doglianze e le richieste formulate in prima istanza, i reclamanti lamentavano di non aver ricevuto riscontro ai reclami e alle richieste di compensazione economica e di rimborso, avanzate nei confronti di CIN;
- VISTE** le note prot. 16467/2021 del 20 ottobre 2021 e relativo sollecito prot. 18321/2021 del 16 novembre 2021, prot. 17658/2021 del 4 novembre 2021 e relativo sollecito prot. 18980/2021 del 29 novembre 2021, prot. 19717/2021 del 10 dicembre 2021, 5807/2022 del 28 marzo 2022, 9223/2022 del 31 marzo 2022 e relativo sollecito prot. 10881/2022 del 21 aprile 2022, con le quali gli Uffici dell’Autorità chiedevano a CIN di fornire alcune informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto lamentato dagli indicati reclamanti;
- VISTI** la nota prot. 866/2022 del 21 gennaio 2022, con la quale gli Uffici chiedevano alla Capitaneria di Porto di Cagliari di fornire alcune informazioni in relazione a quanto lamentato dai reclamanti, nonché il relativo riscontro, prot. ART 2022/2022 del 27 gennaio 2022;
- VISTE** le note di CIN prot. ART 3131/2022 del 18 febbraio 2022, 3247/2022 del 21 febbraio 2022, 7545/2022 del 31 marzo 2022, 10921/2022 del 22 aprile 2022, ed i relativi allegati;
- RILEVATO** che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del regolamento marittimo, “[l]’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di sua competenza d’ufficio o a seguito di reclamo”, e che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo regolamento “[l] Responsabile dell’Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria”;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 17 del Regolamento, tra l’altro: “1. Quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti. 2. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal

passaggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 80 EUR a notte, per un massimo di tre notti”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- a fronte della cancellazione del viaggio da Cagliari a Civitavecchia del 10 luglio 2021 e della conseguente riprotezione dei passeggeri, la Compagnia ha dichiarato che non è stato *“fisicamente possibile offrire ai passeggeri acqua e spuntini e/o altri generi di conforto in quanto gli stessi non si sono proprio presentati in Porto in quanto la cancellazione della corsa era stata comunicata tempestivamente (...). Non essendo giunti in Porto a Cagliari, i passeggeri non hanno formulato alcuna richiesta di sistemazione notturna alla società anche perché gran parte dei passeggeri era stata riprotetta lo stesso giorno sulla tratta Olbia-Civitavecchia con partenza alle 23.00. Nell'eventualità che i passeggeri da riproteggere il giorno successivo fossero giunti in Porto/piazzali/biglietterie la sera del 10.07.2021, come da consolidata prassi aziendale la società avrebbe messo gratuitamente a loro disposizione la sistemazione notturna a bordo nelle cabine della nave. Ciò tuttavia non è accaduto”;*
- dei passeggeri titolari di biglietto per il viaggio cancellato, n. 166, tra i quali il primo e il terzo reclamante - entrambi accompagnati da ulteriori due passeggeri indicati sui rispettivi biglietti - hanno fruito della riprotezione offerta da CIN con un viaggio in partenza il giorno successivo. A n. 62 passeggeri *“che hanno successivamente formulato richiesta di rimborso delle spese di pernottamento la società ha provveduto a corrispondere il relativo rimborso”;*
- in proposito, il primo reclamante ha riferito di non aver ricevuto presso la biglietteria della Compagnia del porto di Cagliari, *“alcun supporto logistico per affrontare la notte di emergenza”* e il terzo reclamante ha affermato di non aver avuto *“[n]essuna comunicazione precedente via cell o sms. Informazioni in porto scarse e solo verbali”*, costringendo i passeggeri a *“trovare alloggio”*. Entrambi hanno richiesto, tra le altre cose, il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento, e, per quanto riguarda il primo reclamante, per la cena. Il primo reclamante ha ricevuto inizialmente l'offerta di *“un voucher del valore di € 200,00”*. Entrambi i reclamanti hanno ottenuto l'effettivo rimborso delle spese per il pernottamento e, per quanto riguarda il primo reclamante, per la cena, soltanto a seguito della richiesta di informazioni degli Uffici dell'Autorità;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, a fronte della cancellazione del viaggio, non risulta aver offerto *“gratuitamente (...) una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande”*, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento, quantomeno al primo e al terzo reclamante e ai passeggeri che li accompagnavano (due per il primo e due per il terzo reclamante, indicati sul biglietto), dal momento che gli stessi risultano essersi recati al porto di Cagliari il giorno della partenza e, non ricevendo supporto dalla Compagnia, hanno dovuto provvedere in autonomia in proposito. Peraltro, i reclamanti interessati non hanno neppure ricevuto, se non a seguito della richiesta di informazioni degli Uffici dell’Autorità, il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento e i pasti richiesti alla Compagnia;

ATTESO

che ai sensi del citato articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento *“[q]uando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile”*;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- a fronte della cancellazione del viaggio del 10 luglio 2021, la Compagnia ha riferito che *“non appena ci si è resi conto che tali problematiche non avrebbero potuto essere ovviate in tempo utile per la partenza della nave, si è provveduto ad inviare ai passeggeri un sms avvisandoli della cancellazione della corsa (...). Il tenore del predetto messaggio era il seguente: “Causa motivi operativi la partenza Cagliari-Civitavecchia 10/07 è spostata al 11/07 h20.stesso biglietto. per rinuncia rimborso.info 070-666065. In alternativa, possibilità di partenza Olbia-Civitavecchia 10/07 h.23 SENZA SISTEMAZIONI oppure Olbia-Civitavecchia 11/07 h13”*;
- il secondo reclamante ha scelto il trasporto alternativo in partenza la sera stessa da una diversa località, *“senza cabine (in quanto non disponibili)”*. A fronte delle indicazioni riportate sul nuovo biglietto rilasciato per il viaggio alternativo, ha richiesto a CIN sia il rimborso delle spese sostenute per il tragitto da Cagliari a Olbia (oltre 260 km) che dei servizi non fruiti, ricevendo, dapprima, l’offerta di un *voucher* pari al 25% del prezzo del biglietto (di valore inferiore al rimborso richiesto) e, solo a seguito della richiesta di informazioni degli Uffici dell’Autorità, il rimborso richiesto;
- il terzo reclamante, il quale ha optato per la partenza il giorno successivo da Olbia, ha richiesto il *“rimborso per differenza biglietto senza penali e costi”*, sulla base delle indicazioni riportate sul nuovo biglietto rilasciato per il

viaggio alternativo. La Compagnia ha provveduto, a seguito della richiesta di informazioni degli Uffici dell’Autorità, ad accogliere tale istanza;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN, a fronte della cancellazione del viaggio, non risulta aver rispettato l’obbligo di offrire la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto e il trasporto alternativo *“a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento”*, come previsto dal riportato articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento, in quanto ha offerto viaggi alternativi, talora da un diverso porto di partenza e senza la disponibilità di cabine, fornendo indicazioni circa la possibilità di rimborso della differenza di prezzo tra il biglietto originariamente acquistato e il nuovo biglietto rilasciato per il viaggio alternativo, senza poi effettivamente riconoscere, quantomeno per il secondo reclamante, il rimborso delle spese aggiuntive sostenute e dei servizi non fruiti, se non a seguito delle richieste di informazioni degli Uffici dell’Autorità;

ATTESO

che ai sensi dell’articolo 19 (*“Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo”*) del Regolamento, tra l’altro: *“[f]ermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di compensazione economica è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:*

(...)

c) tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; (...).

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) la compensazione economica è pari al 50% del prezzo del biglietto.

(...)

5. La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, in relazione al citato viaggio da Cagliari a Civitavecchia, di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore:

- il primo e il terzo reclamante, che hanno accettato il trasporto alternativo offerto dalla Compagnia in partenza l’11 luglio 2021, sono giunti a destinazione con un ritardo di oltre 6 ore, maturando il diritto alla compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto;
- il secondo reclamante, che ha accettato il trasporto alternativo offerto dalla Compagnia in partenza il 10 luglio, è giunto a destinazione in anticipo;

- al primo reclamante CIN ha versato la compensazione economica, richiesta con il reclamo di prima istanza del 14 luglio 2021, in data 2 febbraio 2022;
- nei confronti del terzo reclamante, a fronte della richiesta di compensazione economica avanzata il 22 luglio 2021, CIN ha riconosciuto, in data 2 febbraio 2022, un rimborso, attribuito alla “*Differenza tariffaria biglietti*”, che risulta tuttavia inferiore al 50% del biglietto originariamente acquistato. La Compagnia, a fronte di una richiesta di chiarimenti degli Uffici dell’Autorità, si è dichiarata successivamente disponibile a riconoscere la somma integrativa;

RILEVATO conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN risulta aver versato, in entrambi i casi oltre il termine previsto, (i) al primo reclamante, la compensazione economica per il ritardo all’arrivo nella misura corretta, (ii) al secondo reclamante, la compensazione in misura parziale;

OSSERVATO tuttavia che, in ogni caso, il quadro normativo vigente non consente l’avvio di un procedimento sanzionatorio, in assenza, nel d.lgs. 129/2015, della previsione di una sanzione nel caso di violazione dell’indicato articolo 19 del Regolamento;

ATTESO che ai sensi del citato articolo 24 del Regolamento, tra l’altro, “*[e]ntro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo*”;

CONSIDERATO al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, in particolare:

- per quanto riguarda il reclamo del primo reclamante, del 14 luglio 2021, CIN ha fornito risposta il 27 agosto 2021;
- per quanto riguarda il reclamo del secondo reclamante, del 16 luglio 2021, CIN, dopo un primo riscontro del 4 agosto 2021, ha inviato, il 15 agosto, una comunicazione nella quale informava che tale reclamo era ancora in esame; il riscontro definitivo risulta inviato il 19 gennaio 2022;

RILEVATO conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, CIN:

- non risulta aver notificato, entro un mese dal ricevimento del reclamo del primo reclamante, che lo stesso è stato accolto, respinto o è ancora in esame e comunque, in ogni caso, il relativo riscontro non è stato fornito al medesimo dalla Compagnia nei termini di cui al citato articolo 24 del Regolamento;
- non risulta aver fornito, entro due mesi dal ricevimento del reclamo del secondo reclamante, una risposta definitiva allo stesso;

RITENUTO che, sulla base delle evidenze agli atti, non recano i presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, le ulteriori doglianze sollevate:

- dal primo e dal terzo reclamante, relativamente alla mancanza di informazioni sulla cancellazione, in quanto CIN risulta averli informati tramite comunicazioni inviate rispettivamente alle ore 15:08 e alle ore 15:14 del 10 luglio 2021, utilizzando i recapiti a disposizione;
- dal terzo reclamante, relativamente alla mancata risposta al reclamo, in quanto lo stesso risulta inviato alla Compagnia in data 22 luglio, utilizzando, a fronte dell'asserito malfunzionamento della modalità *on-line* sul sito della Compagnia che non risulta dimostrato, un canale diverso da quelli specificamente predisposti per l'invio di reclami;

RITENUTO

che, limitatamente ai profili del diritto a ricevere, in caso di cancellazione del viaggio:

- i) gratuitamente, qualora si renda necessario un soggiorno di uno o più notti, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande, una sistemazione adeguata a bordo o a terra e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione;
- ii) immediatamente l'offerta della scelta tra il trasporto alternativo a condizioni simili e senza alcun supplemento e il rimborso del biglietto;
- iii) il riscontro al reclamo entro termini predeterminati;

sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di CIN per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 14, 12 e 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, per violazione, rispettivamente, degli obblighi di cui agli articoli: 17, paragrafo 2, relativamente a sei passeggeri; 18, paragrafo 1; e - con riguardo a due reclami - 24, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004:
 - 1.a) articolo 17, paragrafo 2;
 - 1.b) articolo 18, paragrafo 1;
 - 1.c) articolo 24, paragrafo 2;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
 - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 100,00 (cento/00) ed euro 600,00 (seicento/00), ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 129/2015, per sei passeggeri;

- 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015;
- 2.c) per la violazione di cui al punto 1.c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015, relativamente a due reclami;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 200,00 (duecento/00) per ciascuno dei sei passeggeri - per un totale di euro 1.200,00 (milleduecento/00) - per la sanzione di cui al punto 2.a); per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2.b), e di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno dei due reclami - per un totale di euro 1.000,00 (mille/00) - per la sanzione di cui al punto 2.c), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 119/2022";
8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;

9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 14 luglio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)